

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SANTONI

Nella seduta del 10/12/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso depositato in data 26.2.2015, la ricorrente esponeva di aver sottoscritto con l'intermediario odierno convenuto, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, avente le seguenti caratteristiche:

- o decorrenza: 30.11.2008;
- o Netto erogato: 9.042,89 €;
- o Rata mensile: 151,00 €;
- o Durata: 120 mesi;
- o Estinzione: 31.12.2012 (50^a rata);
- o Capitale versato per anticipata estinzione: 8.668,16 €.

Al momento della stipulazione, il contratto di finanziamento presentava un tasso di interesse sotto soglia usura, ma tale tasso si riferiva solo all'ipotesi in cui il prestito venisse rimborsato alle scadenze pattuite; in caso di estinzione anticipata, infatti, il tasso concretamente applicato era diverso poiché il tasso previsto nel contratto cresceva con il diminuire del tempo intercorso tra il momento dell'erogazione e il momento dell'eventuale estinzione anticipata. Era inoltre convenuta una clausola che negava il rimborso degli oneri addebitati in via anticipata e non maturati. In subordine, la ricorrente lamentava che il

tasso concretamente applicato al contratto in caso di estinzione anticipata non risultava indicato in contratto, e ai sensi dell'art. 117 T.U.B. occorreva applicare al contratto il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro o di altri titoli simili. In ulteriore subordine, la ricorrente lamentava di non aver ricevuto dall'intermediario, al momento della stipulazione, una corretta e trasparente informativa in merito ai costi del contratto; in particolare non aveva potuto comprendere quali di questi costi avessero natura *up front* e quali invece avessero natura *recurring*; stante tale assenza di chiarezza nelle disposizioni contrattuali, i costi addebitati alla ricorrente a titolo di commissioni finanziarie, commissioni accessorie e premi assicurativi dovevano pertanto considerarsi integralmente *recurring*.

In conclusione, la ricorrente chiedeva, in via principale, l'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse praticati nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto, e conseguentemente l'applicazione dell'art. 1815 c.c. e conseguente restituzione di tutti gli interessi e costi legati al finanziamento ad eccezione degli oneri e delle tasse; in subordine, l'accertamento della carenza di trasparenza contrattuale relativamente ai tassi di interesse praticati e conseguentemente l'applicazione dell'art. 117 TUB e conseguente restituzione di tutti gli interessi e costi legati al finanziamento con l'eccezione dell'importo corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili; in ulteriore subordine, la restituzione dei costi ricorrenti non maturati e non ristornati in sede di estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.355,13; in ogni caso, la corresponsione degli interessi legali sulle somme a lei spettanti calcolati dall'estinzione al saldo effettivo ed euro 300,00 di spese legali.

Con le controdeduzioni l'intermediario confermava l'estinzione anticipata del finanziamento datata 08/01/2013, ed eccepiva, quanto alla contestazione in tema di usura, di essersi attenuto alle pertinenti Istruzioni della Banca di Italia per il calcolo del tasso applicato alla ricorrente (TEG), tasso che risulta conforme alla normativa di riferimento. Inoltre, dalla documentazione contrattuale versata in atti, si evinceva l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di trasparenza applicabile per tempo al contratto, di tal che la ricorrente *"ha ricevuto una completa e adeguata informativa in merito all'operazione negoziale" de qua.*

Riguardo alla retrocessione dei costi del finanziamento estinto in via anticipata, l'intermediario rilevava che *"le provvigioni corrisposte ai soggetti che avevano presentato la pratica (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio, intermediario finanziario convenzionato, ecc.) erano voci di costo anticipate dall'intermediario in relazione a una prestazione già eseguita, e come tali up front, tanto più che il cliente non è tenuto a corrispondergli alcun ulteriore compenso"*.

"Le provvigioni dell'agente in attività finanziaria erano quantificate dallo stesso solo dopo la sottoscrizione del contratto da parte del cliente, cioè all'atto dell'emissione della fattura, e pertanto non era possibile inserire il relativo importo all'interno del contratto, potendosi solo indicare il costo massimo complessivo del finanziamento e indicando nella documentazione contrattuale le voci ricomprese in tale costo. La differenza di Euro 634,20 (Euro 2.989,80- Euro 2.355,60) corrispondeva quindi al compenso alla convenuta, unico importo effettivamente percepito, trattandosi per il resto di costi anticipati e versati per conto del cliente a soggetti terzi."

La quota parte delle commissioni di intermediazione soggetta a maturazione e ristorata *pro rata temporis* all'atto dell'estinzione era espressa in Euro per rata e corrispondeva al costo sostenuto dalla società finanziaria per la gestione delle rate di finanziamento nella fase successiva alla liquidazione della pratica (incasso quote e post vendita). L'importo unitario era stato determinato sulla base del costo complessivo sostenuto e degli oneri/diritti eventualmente richiesti dall'Amministrazione terza ceduta per il versamento delle rate. Nel dettaglio, tale costo comprendeva dunque anche il costo aziendale delle

risorse impiegate per la gestione delle quote mensili, il costo degli affitti dei locali in cui viene svolta l'attività, proporzionata al tempo dedicato dalle risorse operative, le utenze (telefono, energia elettrica etc.), le ulteriori spese di gestione dei locali (spese condominiali, pulizia etc.) e, infine, gli ammortamenti delle attrezzature utilizzate. Detti costi erano stati imputati *pro quota* in base alla percentuale delle risorse impiegate sul totale dei dipendenti. In virtù dei citati criteri e al solo fine di uniformità di trattamento della clientela l'intermediario, ancorché non obbligato a norma di contratto, accogliendo la richiesta della cliente aveva già riconosciuto in favore della stessa un ristoro di importo pari ad € 484,40 di cui si confermava la correttezza.

Anche la voce "*spese contrattuali*" avrebbe natura *up-front*, di tal ché non sarebbe rimborsabile *pro quota*. Del tutto priva di fondamento era poi la richiesta del rappresentante legale di riconoscimento del suo compenso per le peculiari caratteristiche del presente procedimento, peraltro non documentato.

L'intermediario chiedeva pertanto al Collegio il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta della parte ricorrente del rimborso degli interessi e dei costi legati al finanziamento, stante il carattere usurario degli interessi pattuiti: in particolare la ricorrente si duole che il contratto di finanziamento avrebbe presentato, al momento della stipula, un tasso di interesse sotto soglia usura, senza tuttavia tenere in conto l'eventualità in cui il prestito venisse rimborsato anticipatamente rispetto alle scadenze pattuite; in caso di estinzione anticipata, infatti, il tasso concretamente applicato veniva ad essere più elevato, poiché in concreto il tasso originariamente previsto nel contratto cresceva con il diminuire del tempo intercorso tra il momento dell'erogazione e il momento dell'eventuale estinzione anticipata;

In sintesi, la ricorrente sostiene che il mancato rimborso dei costi maturati avrebbe determinato l'applicazione di un TEG diverso da quello pattuito in contratto a causa dell'imprevista modifica della durata del finanziamento; ciò comporterebbe una violazione sia della disciplina antiusura, sia della disciplina di trasparenza delle condizioni contrattuali ex art. 117, co. 4, TUB. Tuttavia il Collegio rileva che tale contestazione, così come formulata dall'istante è infondata e non può essere accolta. Infatti, quanto sostenuto nel ricorso costituisce una circostanza meramente eventuale ed in ogni caso successiva al momento in cui il Taeg viene formulato e, pertanto, tale evento non può essere preso in considerazione, né ai fini della valutazione della pretesa usurarietà genetica dei tassi pattuiti, né ai fini della violazione della disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali.

Passando ad esaminare la domanda subordinata della ricorrente, Il Collegio ricorda che, secondo il proprio consolidato orientamento, il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, avvenga secondo i seguenti criteri: a) per la parte non maturata, il rimborso delle commissioni finanziarie e/o bancarie, nonché delle altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione e le commissioni d'incasso quote; b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare va equitativamente determinato secondo un criterio determinato *ratione temporis*, cosicché l'importo complessivo di ciascuna delle predette voci va suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario

è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo.

Pertanto, in conformità ai principi sopra esposti, ed in particolare, in applicazione del criterio proporzionale *pro rata temporis*, che è il più logico nonché il più conforme al diritto e all'equità sostanziale, si ritiene che l'intermediario sarebbe stato tenuto a rimborsare al momento dell'estinzione del contratto in oggetto, la somma di euro 2.355,12, secondo il seguente calcolo:

Voci di costo rimborsabili "recurring"	Importo corrisposto al momento della stipula	Commissioni pro quota rate complessive n. 120	retrocessione dovuta in misura proporzionale e sulla base delle rate residue (58,33%)	importo rimborsato	differenza rimasta a carico della ricorrente
1) Commissioni bancarie/finanziarie	496,98	4,14	289,91	0	289,91
2) Commissioni d'intermediazione/accessorie	2.989,80	24,92	1.744,05	484,40	1.259,65
3) Spese contrattuali	648,00	5,40	378,00	0,00	378,00
4) Assicurazione	732,97	6,11	427,57	0,00	427,57
Totale commissioni e premio assicurativo (voce 1 + Voce 2 + Voce 3 + Voce 4)			2.839,52	484,40	2.355,12

Per quanto riguarda, invece, la richiesta relativa agli interessi legali fatta dalla ricorrente, il Collegio ricorda che questi devono essere rimborsati a titolo restitutorio: essi iniziano a maturare a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del richiedente. Per questo motivo, il Collegio ritiene legittima la richiesta della parte ricorrente affinché l'intermediario paghi anche gli interessi legali fin ora maturati.

Infine, in relazione alle spese concernenti le spese legali sostenute dalla parte ricorrente nel presente procedimento, il Collegio osserva che le "*Disposizioni sui sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*" nulla contemplano al riguardo, in quanto la procedura di fronte all'ABF può essere instaurata direttamente dal ricorrente senza che sia necessario l'ausilio di un difensore. Tuttavia, è costante orientamento di questo Arbitro, ritenere che, qualora il ricorrente dimostri di essersi avvalso durante tutto l'iter della procedura – che va dal reclamo al ricorso – del sussidio di un difensore, sopportandone il relativo costo, e il ricorso si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non quale voce autonoma di rimborso, bensì quale componente del danno patito dal ricorrente, allora il Collegio può e deve considerare la refusione delle spese legali stimandone l'importo in via equitativa. Nella fattispecie in esame, la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto di tale richiesta e,



pertanto, in conformità a quanto appena affermato, il Collegio respinge la relativa domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.355,12, oltre agli interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA